

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Diritto ad un processo ex lege n. 89 del 2001 di durata ragionevole, fase esecutiva, termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione

Nel caso dunque in cui il ricorrente faccia valere il diritto ad un processo ex [lege n. 89 del 2001](#), di durata ragionevole, deducendo la non ragionevole durata anche della promossa ed esaurita fase di esecuzione forzata, la stessa deve considerarsi fase di un unico processo, che ha inizio con la domanda di equa riparazione e fine con la conclusione di tale seconda fase e la durata complessiva sarà costituita dalla somma della durata delle due fasi di cognizione ed esecuzione.

Ove la parte si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi della [L. n. 89 del 2001, art. 2](#), essa può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come "unicum", mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione. Ciò però non comporta che il periodo decorrente tra l'esecutività del provvedimento e l'inizio della (eventuale) fase esecutiva, vada incluso nel complessivo periodo di ragionevole durata, costituito, secondo la generale regola di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 quater, dalla somma delle due fasi, senza che debbano computarsi i periodi intermedi.

NDR: sulla prima parte della seconda parte si veda [Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 14.3.2014, n. 6312](#); sulla seconda parte della seconda massima si veda Cass. Ss.Uu. n. 6312/2014.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 17.5.2017, n. 12414

...omissis...

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, ed ha altresì proposto ricorso incidentale. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto di escludere dal computo del periodo di ragionevole durata il lasso temporale intercorrente tra la sentenza di cassazione e l'inizio della fase esecutiva.

Il motivo è infondato.

Conviene premettere che, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia 6312/2014, ai fini della durata ragionevole del processo l'unitarietà del procedimento comprende anche la fase esecutiva.

Nel caso dunque in cui il ricorrente faccia valere il diritto ad un processo ex lege n. 89 del 2001, di durata ragionevole, deducendo la non ragionevole durata anche della promossa ed esaurita fase di esecuzione forzata, la stessa deve considerarsi fase di un unico processo, che ha inizio con la domanda di equa riparazione e fine con la conclusione di tale seconda fase e la durata complessiva sarà costituita dalla somma della durata delle due fasi di cognizione ed esecuzione. Da tale periodo complessivo devono peraltro ritenersi esclusi, secondo i principi generali, i periodi non ascrivibili al sistema giudiziario e dunque, nel caso di specie, quello intercorrente tra il deposito della sentenza della cassazione e l'inizio della procedura espropriativa, vale a dire l'esercizio della domanda di esecuzione da parte del creditore, mediante la notifica del pignoramento.

Non va dunque considerato, perchè estraneo alla possibilità di intervento dell'amministrazione giudiziaria e rimesso alla disponibilità della parte, il periodo dalla sentenza della cassazione all'inizio della fase di esecuzione, per la quale, non essendo pendente alcun processo non è configurabile alcuna irragionevole durata. La fase esecutiva inizia dunque con la notifica del pignoramento e si conclude con il deposito dell'ordinanza ex art. 510 c.p.c. e la sua durata complessiva si somma a quella del processo di cognizione.

Non vi è alcuna ragione per derogare, nel caso di specie, al generale principio di non computabilità, nel periodo di durata ragionevole, del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa. Ed invero, laddove, come nel caso di specie, la fase di cognizione del processo "Pinto" si sia conclusa in senso favorevole al ricorrente, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere la somma corrispondente nel termine di sei mesi e cinque giorni dalla data in cui il provvedimento che la accorda è divenuto definitivo.

Da ciò consegue, come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte, che, ove la parte si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, essa può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come "unicum", mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di

cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione (Cass. Ss.Uu. 9142/2016). Ciò però non comporta che il periodo decorrente tra l'esecutività del provvedimento e l'inizio della (eventuale) fase esecutiva, vada incluso nel complessivo periodo di ragionevole durata, costituito, secondo la generale regola di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 quater, dalla somma delle due fasi (così la cit. Cass. Ss.Uu. n. 6312/2014), senza che debbano computarsi i periodi intermedi.

A tali principi, cui il collegio ritiene senz'altro di dare di dare continuità, si è conformata la sentenza impugnata onde non è ravvisabile la dedotta violazione di legge.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92, lamentando la mancata compensazione delle stesse.

Il motivo è infondato.

Si osserva infatti che la condanna alle spese costituisce corretta applicazione del principio di soccombenza, non risultando ravvisabile, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, applicabile *ratione temporis*, nè l'assoluta novità della questione, nè il mutamento della giurisprudenza, dovendo al contrario ritenersi che il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità fosse conforme alla decisione impugnata.

Il rigetto del ricorso principale assorbe l'esame di quello incidentale.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il presente ricorso ha ad oggetto materia esente dal contributo unificato non vi è luogo a provvedere in ordine al raddoppio del pagamento del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13.

pqm

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero della Giustizia, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre a spese prenotate a debito ed accessori di legge.